



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE** **ESENTE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Rel. Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24081-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA - DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in  
 persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio  
 dell'avvocato PASQUALE VARI', che la rappresenta e difende giusta  
 procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

ROMA CAPITALE X in persona del Sindaco pro  
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI  
 GIOVE 21, presso gli UFFICI DELL'AVVOCATURA

Oggetto

SANZIONI  
 AMMINISTRATIVE

Ud. 08/06/2016 - PU

R.G.N. 24081/2014

Rep.

COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO PASQUALI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

CAP , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 16/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO ZELLI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 8356/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato Pasquale Vari difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## FATTO E DIRITTO

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione contro **APC** e nei confronti di Roma Capitale, che resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma 10.4..2014 che ha condannato Roma Capitale ed Equitalia in solido alle spese.

Parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 e dell'art. 97 cpc , 12, 24, 25 dpr 602/1973 per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere Equitalia soccombente in primo grado e conseguentemente nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi.

E' il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all'art. 617 cpc nei termini perentori di legge ma anche l'opposizione ex lege 689/81 e quella ex art. 615 cpc (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).

Nella specie, l'opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.

A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.

Al riguardo va rilevato che, se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido ( Cass. n. 8496/2016).

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in euro 700 di cui 600 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun controricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Roma 8 giugno 2016.

Il consigliere estensore



il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ..... 1 SET. 2016 .....



Il Prolungatore Giudiziario  
Luca PASTRETTI



CASSAZIONE.NET